



CITTÀ DI CLUSONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 30/04/2024

Piazza Sant'Andrea, 1 – 24023 Clusone (BG)

Tel. 0346 89600 - Fax 0346 23014

e-mail: protocollo@comune.clusone.bg.it – PEC: protocollo@pec.comune.clusone.bg.it

C.F. e P.IVA 00245460167

TITOLO I -	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1)	Finalità, oggetto e ambito di applicazione del regolamento.....	3
Art. 2)	Definizioni.....	3
TITOLO II -	SICUREZZA URBANA	4
Art. 3)	Collaborazione tra Comune e cittadini.....	4
Art. 4)	Comportamenti vietati.....	4
Art. 5)	Pericolo di incendi ed esalazioni moleste.....	4
Art. 6)	Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici.....	4
Art. 7)	Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private.....	5
Art. 8)	Sgombero del ghiaccio e della neve	6
Art. 9)	Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri.....	6
Art. 10)	Conduzione e custodia di cani e di altri animali.....	7
Art. 11)	Avvelenamento di animali.....	7
TITOLO III -	CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI.....	9
Art. 12)	Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico	9
Art. 13)	Comportamenti contrari all'igiene, al quieto vivere, a protezione dei luoghi pubblici e a tutela dell'incolumità.....	9
Art. 14)	Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi.....	11
Art. 15)	Divieto di alloggio o dimora su furgoni e qualunque altro mezzo utilizzato come alloggio o dimora	11
Art. 16)	Divieto di consumo di bevande alcoliche e di consumo di bevande in contenitori di vetro o latta in area pubblica.....	11
Art. 17)	Attività vietate nell'uso del suolo pubblico	12
Art. 18)	Recinzione e manutenzione dei terreni.....	12
Art. 19)	Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti.....	12
Art. 20)	Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri.....	13
Art. 21)	Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde pubblico.....	13
TITOLO IV -	TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.....	14
Art. 22)	Pubblica quiete e tranquillità delle persone.....	14
Art. 23)	Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.....	14
Art. 24)	Rumori e schiamazzi in sede stradale.....	14
Art. 25)	Abitazioni private e regolamenti condominiali.....	14
TITOLO V -	ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	16
Art. 26)	Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa	16
Art. 27)	Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale.....	16
Art. 28)	Artisti di strada.....	16

Art. 29)	Raccolta indumenti o cose usate.....	17
Art. 30)	Volantinaggio e distribuzione di oggetti.....	17
TITOLO VI - SANZIONI		18
Art. 31)	Sistema sanzionatorio	18
Art. 32)	Reiterazioni delle violazioni.....	18
Art. 33)	Sanzioni accessorie.....	18
TITOLO VII - NORME FINALI		20
Art. 34)	Rinvio.....	20
Art. 35)	Abrogazioni ed entrata in vigore	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Finalità, oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel Comune di Clusone, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i Cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e promuovere la qualità della vita.
2. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione. Per spazio ed area pubblica si intendono le strade, i parchi, le piazze, i canali o ogni altra area destinata ad uso pubblico comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e luoghi o spazi destinati alla fruizione della comunità in generale.

Art. 2) Definizioni

1. Nel presente regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni:
 - La sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire altresì attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
 - La convivenza civile: è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano. Essa è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei Cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

TITOLO II - SICUREZZA URBANA

Art. 3) Collaborazione tra Comune e Cittadini

1. Il Comune valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i Cittadini, per far sì che vengano affrontate e, ove possibile, risolte le situazioni di disagio sociale o le azioni che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 4) Comportamenti vietati

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:
 - a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
 - b) intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
 - c) effettuare accensioni pericolose ed esplodere petardi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere a) e c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75.00 a Euro 500.00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 5) Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. Su tutto il territorio è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza; i rifiuti o scarti di qualsiasi genere ivi compresi quelli di natura vegetale (derivanti dalla pulizia di giardini, ripe, aree a verde, boschi ecc.) devono essere raccolti, conferiti e smaltiti facendo uso del servizio di raccolta rifiuti comunale o piattaforma ecologica. Eventuali deroghe possono essere richieste al Servizio Protezione Civile del Comune di Clusone che ne valuta il rilascio o diniego sempre in forma scritta, di concerto con il Servizio Ambiente ed Ecologia e dandone comunicazione all'Ufficio Polizia Locale, Carabinieri Forestali competenti per territorio e Comunità Montana.
2. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce, ovvero in contrasto con le disposizioni di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6) Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. La vernice fresca, qualora possa venire a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e edifici storici e loro pertinenze, dovranno

essere collocati o protetti in modo tale da non costituire pericolo per la collettività con l'uso dell'ordinaria diligenza.

3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00.

Art. 7) Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria.
2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene, come previsto dal Decreto Ministero della Sanità del 05 luglio 1975 e s.m.i..
5. Gli edifici e le aree inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso, ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.
6. È altresì fatto divieto di ammassare all'interno della casa, su balconi o terrazzi nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale rifiuti di ogni genere, nonché materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni percepibili in area pubblica, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
7. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.
8. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza/condizioni di sicurezza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili devono essere mantenuti altresì ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;
9. I proprietari, o amministratori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi sulla pubblica via, costantemente puliti dal deposito di guano di volatile, determinato dalla presenza degli stessi sugli edifici e le relative aree pertinenziali, adottando tutti gli accorgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei volatili stessi.

10. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico i suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi di urgenza e pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more dell'autorizzazione, gli interessati devono procedere alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica, formalizzata con successiva nota scritta entro 24 ore.
11. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
12. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio ed in genere in tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico; spetta loro, la rimozione di graffiti, imbrattamenti, danneggiamenti e manifesti e volantini abusivi. Per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti, qualora necessario addebitando le spese ai privati interessati.
13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00.
14. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 8) Sgombero del ghiaccio e della neve

1. I proprietari degli immobili devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
2. Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
3. La neve eventualmente e volontariamente spazzata dai proprietari innanzi i propri immobili, deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.
4. Nel caso di nevicata è d'obbligo per gli automobilisti rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici destinati al servizio di sgombero della neve.
5. Spetta ai proprietari degli immobili la rimozione della neve che interessa gli accessi alle rispettive proprietà, sia anche essa eventualmente cumulata dalle operazioni di sgombero neve della pubblica via.
6. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazioni di grave handicap, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto.
7. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 500.00.
8. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9) Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. È obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. Sulla pubblica via, ovvero sulle aree anche private ma a pubblico utilizzo di qualsiasi genere, è inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare stillicidio e l'emissione di polveri, generando incomodo, pericoli o danni ai vicini ed ai passanti.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 50.00.
4. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 10) Conduzione e custodia di cani e di altri animali

1. Chiunque detenga o conduca un cane, ivi compresi i proprietari o persone che accudiscono animali in luoghi pubblici, privati ad uso pubblico o comunque aperti al pubblico (sono comprese anche tutte le aree verdi comunali tra cui le aiuole e parchi o piste ciclopedonali), ha l'obbligo di rispettare le norme di seguito indicate:
 - a) I cani devono essere tutti muniti di idoneo codice identificativo ed essere iscritti all'anagrafe canina regionale. Il proprietario o detentore deve comunicare, alla predetta anagrafe canina regionale, eventuali variazioni, la loro cessione, smarrimento o la morte.
 - b) I cani di qualsiasi taglia o razza devono essere sempre condotti al guinzaglio, come da caratteristiche tecniche previste per legge (ad una distanza dal proprietario/conducente non superiore a 1,5 metri).
 - c) È fatto assoluto divieto procedere in sella alla bicicletta con a bordo e/o al seguito il cane o altro animale, seppure al guinzaglio.
 - d) I conduttori o proprietari di cani di taglia media e grossa devono sempre portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
 - e) I conduttori o proprietari di animali devono sempre avere al seguito un'adeguata dotazione per la rimozione delle deiezioni, anche liquide, dell'animale per porre in essere l'immediata pulizia del sito;
 - f) I conduttori o proprietari di animali devono procedere all'immediata pulizia e all'asporto degli escrementi;
 - g) È vietato l'accesso degli animali nei luoghi dove è espressamente indicato il divieto con apposita cartellonistica.
 - h) I conduttori o proprietari di cani o animali devono sempre detenerli in modo tale che gli stessi non vaghino liberi o possano recare disturbo alla circolazione stradale o alle persone che frequentano i luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - i) I conduttori o proprietari di cani o animali devono attivarsi affinché gli animali non disturbino il vicinato, specialmente in ore notturne, con insistenti latrati o simili.
 - j) I cittadini che possiedono o conducono cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, sono obbligati all'uso congiunto di museruola e guinzaglio e a porre in essere tutti quegli accorgimenti volti ad evitare lesioni o danni a terzi.
 - k) Il possesso e la conduzione di cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, sono proibiti ai minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno ed ai cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità oppure sottoposti a misure di sicurezza.
 - l) È obbligatorio, sui mezzi di trasporto pubblico, l'uso congiunto di guinzaglio e museruola o di trasportino; il detentore dovrà aver cura che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura.
 - m) È vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici ed all'interno di abitazioni private e relative pertinenze.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettera f. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75.00 a Euro 500.00.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lettere h. e i. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei casi sopra riportati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 500.00.
5. Sono esenti dall'uso di guinzaglio e museruola i cani di soccorso e ricerca e i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e di mandrie purché sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati.
6. Sono esenti dalla disciplina del presente articolo i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Art. 11) Avvelenamento di animali

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o tossiche, materiali nocivi in luoghi ai quali

possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo appositi cartelli di avviso e schede tossicologiche dettagliate con l'indicazione anche dell'antidoto.

2. I Medici Veterinari, privati od operanti all'interno dell'ATS, devono segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
3. Chiunque, salvo che il fatto non costituisca reato, viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75.00 a Euro 500.00.
4. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 12) Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, ad ogni Cittadino, eguali condizioni di vita.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di oggettivo disagio.
3. È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
4. È vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, come previsto dalle normative specifiche in materia, fatto salvo i conferimenti autorizzati nelle aree all'uopo designate.
5. È vietato non far uso del servizio di raccolta differenziata Comunale nelle forme e modalità previste dalla Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, riportate anche nel calendario di raccolta annuale della Città di Clusone ed in modo particolare quella di non suddividere in modo idoneo i rifiuti, esporli in giorni non prestabiliti ed in luoghi lontani dal proprio domicilio, esporli in modo tale da creare pregiudizio al decoro e all'igiene pubblica, appoggiare materiale accanto ai cassonetti/campane adibiti alla raccolta dei rifiuti o di materiale da riciclo.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
7. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi con pagamento delle eventuali spese sostenute dal Comune.

Art. 13) Comportamenti contrari all'igiene, al quieto vivere, a protezione dei luoghi pubblici e a tutela dell'incolumità

1. Nei luoghi pubblici, aperti e frequentati dalla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
 - a) compiere, anche in luogo in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestie, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b) sputare in luogo pubblico e gettare a terra mozziconi di sigaro o sigaretta;
 - c) intrattenersi con persone dedite alla prostituzione o che manifestino comunque palesemente l'intenzione di esercitare tale attività per concordare prestazioni sessuali a pagamento;
 - d) imbrattare i luoghi pubblici o diminuirne la funzionalità, arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e qualsiasi altro luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità;
 - e) posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto alle barriere di protezione dei monumenti; la sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi specificamente adibiti a depositi di bici e in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio al transito di altri veicoli, né al passaggio dei pedoni né, in particolare, delle persone con mobilità ridotta. Sui marciapiedi di larghezza inferiore a metri 1,50 è vietata la sosta dei velocipedi;
 - f) sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti;
 - g) bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature ingombranti spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;

- h) intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
 - i) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto che è, in qualsiasi forma, vietato nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, nei pressi dei luoghi di culto, dei pubblici edifici e nel centro storico. È vietato esibire, durante la pratica della questua, minori, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in maniera da suscitare l'altrui pietà; se rinvenuti in simili circostanze, gli animali potranno essere sequestrati dagli organi di Polizia;
 - j) lavare veicoli o ripararli;
 - k) lavare animali;
 - l) spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta di specifici tipi di rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano o di pubblica utilità;
 - m) imbrattare immobili;
 - n) utilizzare griglie per cucinare ad esclusione delle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento reso pubblico mediante segnaletica, salvo le manifestazioni autorizzate;
 - o) praticare giochi che possano creare intralcio alla circolazione, salvo le manifestazioni assicurate;
 - p) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
 - q) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree a ciò destinate;
 - r) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
 - s) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontane e fontanelle e pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. È vietato entrare, lavare indumenti e simili, nonché introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
 - t) limitare e impedire l'accesso alle abitazioni, alle vetrine degli esercizi e a qualsiasi altro edificio, arrecando intralcio o disturbo, sdraiandosi o bivaccando anche sui marciapiedi e sotto i portici;
 - u) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
 - v) collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione;
 - w) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
 - x) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - y) molestare le persone promuovendo merci o servizi non richiesti, anche presso il domicilio del consumatore, assumendo un comportamento insistente o millantando rapporti di lavoro o collaborazione con aziende pubbliche o con la pubblica amministrazione;
 - z) frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico;
 - aa) collocare su strade, muri, pali della pubblica illuminazione, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
 - bb) rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie;
 - cc) ostacolare il parcheggio dei veicoli o comunque indirizzare gli stessi negli stalli di sosta, richiedendo oboli in denaro o proponendo altresì l'acquisto di qualsiasi oggetto.
2. Chiunque, salvo che il fatto non costituisca reato, violi le disposizioni di cui al comma 1 lettere a), g), h), i), n), q), r), s), t), u), w) e cc) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00 e di cui al comma 1 lettere c), d), l), m), x), y) e z) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75.00 a Euro 500.00. Chiunque viola le disposizioni previste dalle altre lettere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 500.00. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera j) è altresì prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività di accattonaggio e di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

Art. 14) Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi

1. Per effetto della legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14 e s.m.i., in particolare il D.L. 15/09/2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13/11/2023, n. 159, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (commercio su aree pubblica senza la prescritta autorizzazione), nonché dall'art. 7, comma 15 bis (attività abusiva di parcheggiatore) del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, applicate nei confronti di coloro che commettono tali violazioni nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, convertito con Legge 48/2017 e in quelle previste dal presente regolamento, di seguito riportate, prevedono anche l'adozione del provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 dell'art. 9 del già citato D.L. n. 14/2017;
2. Le sanzioni e le misure previste dall'art. 9, della legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano anche all'interno delle seguenti aree:
 - a) tutti i giardini pubblici del comune, all'interno dei quali sono collocate panchine e/o giochi per bambini o altre strutture di libera fruibilità, dove particolari condotte moleste, in violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, ne impedirebbero la libera accessibilità e la fruizione;
 - b) tutte le aree e le relative pertinenze su cui insistono presidi sanitari, plessi scolastici, musei, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, nonché in altre aree centrali altamente frequentate, come il centro storico, e comunque in tutte le aree ricadenti e prossime all'area del centro urbano;
3. Al fine dell'applicazione delle sanzioni della legge n. 48 del 18 aprile 2017, oltre che nei luoghi dalla stessa indicati, nei giardini e in tutte le aree di cui ai precedenti punti a) e b), in aggiunta ai comportamenti già vietati dal presente regolamento, è vietata ogni condotta molesta che impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle stesse o delle singole strutture o degli arredi urbani ivi presenti, quali: assembramenti di soggetti dediti al consumo di alcool o sostanze stupefacenti, utilizzo improprio delle strutture, dei giochi, degli arredi, etc..

Art. 15) Divieto di alloggio o dimora su furgoni e qualunque altro mezzo utilizzato come alloggio o dimora

1. Per esigenze di igiene e decoro è vietato:
 - a) alloggiare e/o dimorare in maniera stabile su veicoli parcheggiati sulla pubblica via;
 - b) campeggiare in tende, caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, fuori dalle aree eventualmente attrezzate, salvo in particolari occasioni di manifestazioni autorizzate dal Comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00 l'obbligo di cessazione dell'attività; al fine di tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone nonché dei luoghi o per ragioni di opportunità, all'atto della contestazione i trasgressori saranno tenuti a cessare il comportamento vietato, i mezzi o le dimore potranno essere rimossi secondo le normative di legge vigenti, addebitando le spese ai responsabili dell'illecito, comprese anche quelle relative al ripristino dei luoghi.

Art. 16) Divieto di consumo di bevande alcoliche e di consumo di bevande in contenitori di vetro o latta in area pubblica

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva, ad eccezione delle aree adibite a superficie di somministrazione e vendita di alimenti e bevande e delle manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione, è vietato, tra le ore 21.00 e le ore 06.00, consumare bevande in contenitori di vetro. Il divieto vale anche se questi contenitori vengono impiegati per travasare il loro contenuto in bicchieri in carta o plastica.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 500.00 l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 17) Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata.
2. È proibita, sul suolo pubblico, nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorare o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone, fatte salve quelle espressamente autorizzate.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 18) Custodia e manutenzione dei terreni

1. I terreni privati e pubblici devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e di rifiuti e materiali di scarto anche se abbandonati da terzi, inoltre dovranno aver cura di mantenere le condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I proprietari sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti, nonché, quando in prossimità di strade di pubblico passaggio, a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.
2. È fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.
3. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari devono provvedere tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune può procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario del terreno, delle spese sostenute.
4. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00.

Art. 19) Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia: fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione, pena l'immediata rimozione.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa, deve essere autorizzata dal Comune.
3. Le vetrine degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigiani e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere mantenute in buono stato e devono essere esteticamente decorose al fine di preservare la tradizione e le caratteristiche del luogo. In particolare, è vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o fatiscenti e che non permettano la corretta esposizione delle merci.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Art. 20) Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati è vietato, nelle parti rivolte verso la pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.
2. È vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, le aree verdi, le targhe pubbliche, la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere.
3. In caso d'urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, il Comune provvede all'immediata rimozione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati, provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.
4. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il territorio comunale, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80.00 a Euro 500.00.

Art. 21) Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde pubblico

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini ed aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
 - a) cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b) entrare nelle aiuole e nei recinti;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - d) salire o comunque usare le attrezzature ed i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto o da parte di persone di età differente da quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 250.00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO IV - TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 22) Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. Nelle norme tecniche di attuazione della zonizzazione acustica del P.G.T. del Comune di Clusone sono stabiliti i limiti e gli orari per le attività rumorose, comprese quelle temporanee.
3. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2, se non specificato nelle relative norme tecniche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 a Euro 250.00.
4. Nel caso di comportamenti idonei a molestare più persone, e fatto salvo che il fatto non costituisca reato è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75.00 a Euro 500.00.

Art. 23) Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbino all'esterno, tra le ore 23.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 00.00 alle ore 08.00 nei giorni festivi e nei mesi estivi da giugno a settembre) salvo deroghe valutate di volta in volta .
2. Fatto salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma Euro 75.00 a Euro 500.00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 24) Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, se non autorizzati dall'Amministrazione in occasione di manifestazioni.
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75.00 a Euro 500.00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 25) Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili, non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. È in ogni modo consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.

4. I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi.
5. Chiunque disponga e attivi un impianto di allarme acustico, in caso di malfunzionamento, deve essere in grado di disporre la tempestiva disattivazione o direttamente o tramite propri incaricati.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO V - ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 26) Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;
3. Le operazioni di sabbatura o carteggiatura nei cantieri edili dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata;
5. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75.00 a Euro 500.00.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00.

Art. 27) Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
2. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 28) Artisti di strada

1. L'artista deve presentare richiesta di nulla osta in carta libera all'ufficio competente, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L'ufficio rilascia nulla osta che consente l'esercizio dell'attività nelle ore e giornate stabilite.
2. L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i 4 m² e sia costituita da materiale leggero, facilmente asportabile, attinente all'esibizione.
3. Sono possibili deroghe in caso di festival, sagre o altre iniziative aventi carattere di rilevanza pubblica riconosciuto dall'Amministrazione Comunale.
4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.

5. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe alle case di cura o di riposo ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.
6. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
7. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
8. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 29) Raccolta indumenti o cose usate

1. Chiunque svolga l'attività autorizzata di recupero di indumenti o altri oggetti usati, deve essere espressamente autorizzato e aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di prolungato ingombro del suolo pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75.00 a Euro 500.00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 30) Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. È espressamente vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori.
3. Previa specifica autorizzazione, è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite in appositi contenitori, che debbono essere mantenuti in perfetto ordine.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 500.00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 31) Sistema sanzionatorio

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il Sindaco.

Art. 32) Reiterazioni delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 33) Sanzioni accessorie

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore o obbligato in solido, anche verbalmente, esplicitando se il ripristino o la rimozione sia da realizzare immediatamente. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75.00 a € 500.00, laddove l'inottemperanza non costituisca reato penale, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.
3. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia di non immediata attuabilità o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore, impone l'obbligo al trasgressore indicandone un termine ed invia copia del verbale, con specifico rapporto, al Comando della Polizia Locale che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
4. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

5. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
6. il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca delle cose sequestrate
7. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 34) Rinvio

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

Art. 35) Abrogazioni ed entrata in vigore

1. È abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consigliare.